

### **38) DECRETO LIQUIDITÀ: MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE SPORTIVO**

La notte del 13 aprile 2020 la Commissione Europea ha approvato le misure proposte dal Governo con il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. decreto #liquidità) che quindi diventano pienamente operative secondo quanto previsto dall'art. 13 dello stesso decreto.

In alcuni casi le disposizioni del nuovo decreto-legge hanno sostituito quanto già stabilito dal precedente decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. #CuraItalia), in altre ipotesi, come nel caso del sostegno fornito alle imprese o agli enti attivi nel settore sportivo, le misure predisposte dai due interventi normativi si sommano tra loro.

Nell'ambito del decreto #CuraItalia ai soggetti attivi nel mondo sportivo venivano destinate tanto misure *ad hoc*, quanto rimedi di carattere generale previsti dalla normativa in questione.

Nella prima categoria rientravano ad esempio l'art. 27 che prevedeva la corresponsione di un'indennità pari a € 600,00, per il mese di marzo 2020, ai collaboratori ed ai lavoratori autonomi attivi nel mondo sportivo, titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020 ed ai lavoratori co.co.co. iscritti, alla medesima data, alla Gestione separata INPS e non titolari di altra forma di previdenza obbligatoria; l'art. 95 che concedeva agevolazione sugli spazi concessi in affitto da enti pubblici; l'art. 96, che riconosceva, mediante la società strumentale del CONI, Sport e salute s.p.a., l'indennità di cui all'art. 27 anche ai titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società ed associazioni sportive dilettantismi.

Rimedi di carattere generale erano invece il riconoscimento della possibilità, anche per i datori di lavoro attivi nel settore sportivo, di richiedere il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o l'accesso all'assegno ordinario di cui all'art. 19 decreto #CuraItalia oppure la possibilità, per le associazioni private anche non riconosciute e per le fondazioni, di svolgere riunioni in videoconferenza secondo quanto dell'art. 73, comma 4.

A ben vedere però, il decreto-legge di marzo non disponeva alcuna misura di sostegno volta a fornire liquidità o comunque a facilitare l'accesso al credito di quei soggetti attivi in ambito

sportivo ma che non avevano diritto ad attingere al Fondo generale di garanzia per le PMI, strumento principale adoperato dal Governo per fornire sostegno alle imprese.

Per ovviare a tale situazione, con il decreto #liquidità il Governo nazionale ha pensato di tendere la mano al mondo del terzo settore, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni ed alle società dilettantistiche, nonché agli enti non commerciali in genere, dedicando loro il pacchetto di misure di cui all'art. 14 del Capo II del nuovo decreto.

Il comma 1 dell'art. 14 prevede che, mediante il **Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi** da parte di società o associazioni sportive o da parte di qualsiasi altro ente avente finalità sportiva di cui all'**art. 90, comma 12 legge 27 dicembre 2002 n. 289**, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) iscritte al registro CONI (art. 5, comma 2, lett. C) del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242), potranno ottenere **garanzie sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo o da altro istituto bancario** per coprire le **carenze di liquidità** determinate dall'emergenza sanitaria in corso.

Come si può notare, il decreto #liquidità ha ampliato il novero dei fabbisogni finanziabili con la suddetta misura, originariamente predisposta **solo** per coprire esigenze **legate agli investimenti nell'impiantistica sportiva**.

Al comma 2 è, invece, prevista l'estensione dell'utilizzazione del fondo di cui all'**art. 5 legge 24 dicembre 1957, n. 1295** (istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo) per la concessione di **contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dall'Istituto di Credito sportivo o da altro istituto bancario** a favore dei soggetti sopra menzionati al fine di coprire eventuali **carenze di liquidità**. Anche in questo caso il decreto #liquidità estende l'ambito di utilizzazione del fondo in parola utilizzato solitamente per concedere contributi in conto interessi per mutui concessi sia da normali istituti di credito che da Cassa

Depositi e Prestiti S.p.A. agli enti che avessero intenzione di investire in attività coincidenti con le "*finalità istituzionali*" dell'Istituto così come descritte dall'art. 2 dello Statuto<sup>1</sup>.

Si ricorda che i mutui assistiti dal contributo agli interessi di cui al comma 1 dell'art. 5 legge 24 dicembre 1957, n. 1295 subiscono una riduzione della rata di ammortamento di un ammontare pari all'importo annuale del contributo concesso.

Le due misure opereranno fino al 31 dicembre 2020 e, come prima specificato, affiancheranno gli altri aiuti previsti dal decreto-legge #CuraItalia.

**Militerni & Associati**  
**Dott. Mario Minucci**

---

<sup>1</sup> [https://www.creditosportivo.it/media/default/6/86632936533033/statuto\\_ics.pdf](https://www.creditosportivo.it/media/default/6/86632936533033/statuto_ics.pdf)